



14 ottobre 2025

Bozza dei documenti relativi alla messa concorso

Allegato IV

Modello di modulo per la garanzia bancaria

Allegato IV: Modello di modulo per la garanzia bancaria

Garanzia di pagamento di una banca autorizzata in virtù della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0) con sede in Svizzera a favore della Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), Christoffelgasse 5, 3003 Berna.

Modello

GARANZIA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA

L'impresa si è candidata per l'attribuzione di una concessione nell'ambito di un'asta di blocchi di frequenze ad opera della ComCom per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobili in Svizzera.

Con la presente noi, la banca, ci impegniamo in modo irrevocabile a versare alla Confederazione Svizzera, rappresentata dalla ComCom, quando quest'ultima ne farà la prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici della messa all'asta di cui sopra, e rinunciando a qualsivoglia opposizione o eccezione, qualsiasi importo fino a un massimo di

CHF xxx.-

a fronte dell'ingiunzione di pagamento scritta da parte della ComCom, accompagnata da una dichiarazione secondo la quale

- a) all'impresa è stata attribuita una concessione, e alla scadenza del termine di pagamento impartito la ComCom non ha ottenuto alcun pagamento o ha ottenuto unicamente un pagamento parziale dell'importo richiesto dalla presente garanzia.

oppure

- b) l'impresa ha in altro modo violato le regole relative alla messa all'asta e i testi relativi al procedimento (comprese le decisioni).

Qualsiasi pagamento effettuato a titolo della presente garanzia riduce la nostra responsabilità.

La presente garanzia è valida fino al GG MESE AAAA e si estinguerà automaticamente e interamente se non ne sarà stato fatto uso entro tale data, indipendentemente dal fatto che si tratti di un giorno lavorativo per le banche o meno.

Il diritto applicabile alla presente garanzia è il diritto svizzero; il foro competente è quello di Berna.

Banca

(Firme)

Osservazioni:

La garanzia bancaria di cui sopra è un modello. La garanzia fornita non deve imperativamente essere formulata allo stesso modo, deve però contenere i seguenti elementi essenziali:

- designazione e contenuto di una garanzia di pagamento a prima richiesta;
- designazione della banca che funge da garante, che deve essere autorizzata in virtù della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR; RS 952.0) e avere la propria sede in Svizzera;
- designazione della Confederazione svizzera, rappresentata dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), Christoffelgasse 5, 3003 Berna, in quanto avente diritto;
- designazione dell'impresa che partecipa all'asta (partecipante);
- obbligo irrevocabile di versare dal momento in cui l'avente diritto ne farà la prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici della messa all'asta, e rinunciando a qualsivoglia opposizione o eccezione, mediante richiesta di pagamento scritta degli aventi diritto accompagnata da una dichiarazione secondo cui

a) una concessione è stata attribuita all'impresa e alla scadenza del termine impartito l'avente diritto non ha ottenuto alcun pagamento o ha ottenuto unicamente il pagamento parziale della somma richiesta in base alla presente garanzia;

oppure

b) l'impresa ha in altro modo violato le regole della messa all'asta o i testi relativi alla procedura (comprese le decisioni);

- indicazione dell'importo della garanzia determinato conformemente al n. 7 della domanda di attribuzione delle frequenze (Allegato III dei documenti di gara);
- durata di validità della garanzia fino al GG MESE AAAA;
- il diritto svizzero è il diritto applicabile;
- il foro competente è quello di Berna.